

concernente la Convenzione europea del 4 aprile 1997 per la protezione dei diritti dell'uomo e la dignità dell'essere umano nei confronti delle applicazioni della biologia e della medicina (Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina)

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del 12 settembre 2001²,

decreta:

Art. 1

¹ La Convenzione europea del 4 aprile 1997 per la protezione dei diritti dell'uomo e la dignità dell'essere umano nei confronti delle applicazioni della biologia e della medicina (Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina) è approvata.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificare la Convenzione.

³ All'atto della ratifica e in conformità con l'articolo 36 della Convenzione, è inoltre autorizzato a formulare le seguenti riserve:

Riserve all'articolo 19 e 20:

L'applicazione degli articoli 19 e 20 avviene salvi restando gli articoli 12 e 13 della legge federale del ... sul trapianto di organi, tessuti e cellule³, che non prevedono il principio della sussidiarietà della donazione da una persona vivente.

L'applicazione dell'articolo 20 capoverso 2 avviene inoltre salvo restando l'articolo 13 capoverso 2 lettera c della legge federale del ... sul trapianto di organi, tessuti e cellule, che eccezionalmente ammette il prelievo di tessuti o cellule rigenerabili anche a favore di un genitore o di un figlio del donatore.

Gli articoli 12 e 13 della legge federale del ... sul trapianto di organi, tessuti e cellule hanno il tenore seguente

Art. 12 Condizioni

«È consentito effettuare prelievi di organi, tessuti o cellule da una persona vivente se:

- a. essa è capace di discernimento;
- b. essa è stata informata in modo esauriente e ha dato il proprio consenso liberamente e per scritto;

¹ RS 101

² FF 2002 245

³ RS ...; RU ... (FF 2002 223)

- c. non sussiste un grave rischio per la sua vita o la sua salute;
- d. il ricevente non può essere curato con un altro metodo terapeutico di efficacia comparabile.»

Art. 13 Protezione delle persone incapaci di discernimento o minorenni

«¹ Non è consentito effettuare prelievi di organi, tessuti o cellule da persone incapaci di discernimento o minorenni.

² Sono ammesse eccezioni per i prelievi di tessuti o cellule rigenerabili se:

- a. sono soddisfatte le condizioni dell'articolo 12 lettera c e d;
- b. non è disponibile un donatore idoneo maggiorenne e capace di discernimento;
- c. il ricevente è un genitore, un figlio, un fratello o una sorella del donatore
- d. la donazione può salvare la vita del ricevente;
- e. il rappresentante legale è stato informato in modo esauriente e vi ha acconsentito liberamente e per scritto;
- f. la persona capace di discernimento ma minorenne è stata informata in modo esauriente e vi ha acconsentito liberamente e per scritto;
- g. non vi sono indizi che la persona incapace di discernimento si opponga al prelievo;
- h. un'autorità indipendente ha dato il proprio consenso.

³ Le persone incapaci di discernimento devono essere integrate quanto possibile nella procedura di informazione e consenso.

⁴ I Cantoni istituiscono un'autorità indipendente ai sensi del capoverso 2 lettera h e disciplinano la procedura.»

Art. 2

Il presente decreto è sottoposto alle disposizioni dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 della Costituzione federale concernente il referendum facoltativo in materia di trattati internazionali.